

COLLEGATO AGRICOLTURA

A.C. 2670 - Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, collegato alla manovra di finanza pubblica

Proposte articoli ed emendamenti UNCEM

Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani

Articolo ...

(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.
2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.
4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.
5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.
6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in

ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.

6-bis. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

7. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.»

Articolo ...

(Istituzione e funzionamento delle Associazioni fondiarie)

Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati, si riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.

Le Associazioni fondiarie contribuiscono a:

- a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
- b) rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
- c) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
- d) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.

La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini della presente legge, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente. erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.

Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) terreni incolti o abbandonati: i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie;
- b) terreni silenti: i terreni agricoli di cui alla lettera a) per i quali non è noto il proprietario.

Lo Stato riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.

Le associazioni fondiarie di cui alla presente legge sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.

Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.

Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.

Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.

Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.

Le associazioni fondiarie acquistano la personalità giuridica e sono riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

Le associazioni fondiarie svolgono le seguenti attività:

- a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati;
- b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati e vengono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.

Motivazione

La parcellizzazione fondiaria è una delle grandi emergenze dei territori montani e rurali.

Dal secondo dopoguerra, il rapido cambiamento delle condizioni di esercizio dell'agricoltura ha determinato un importante spopolamento degli areali montani e collinari italiani. La conseguente importante riduzione del numero delle aziende agricole e pastorali-zootecniche non è stata compensata da un corrispondente aumento della superficie media aziendale, in quasi tutti i territori meno produttivi.

Il fenomeno dell'abbandono delle terre marginali montane e collinari è divenuto così evidente e spesso drammatico, nella maggior parte delle regioni.

S'impone dunque la ricerca di soluzioni per contrastare l'abbandono, il frazionamento fondiario, la perdita di efficienza e opportunità produttive, elementi tutt'altro che trascurabili nel Paese.

In assenza di una ricomposizione fondiaria, l'unico sistema in grado di assicurare autonomia e futuro ai sistemi produttivi agro-forestali collinari e montani è rappresentato dalla gestione associata dei proprietari, i quali, con la messa in comune dei fondi, riescono a costituire superfici di dimensioni tali da poter essere redditizie per una attività agricola.

L'accorpamento gestionale delle superfici abbandonate è stato affrontato in Francia promuovendo l'Association Foncière pastorale e i Groupements pastoraux, per costituire delle basi territoriali adeguate all'utilizzazione pastorale organizzata con Associazioni di produttori. In Italia non c'è stata ancora sensibilità al riguardo. Negli ultimi cinque anni, su iniziativa individuale sono già state costituite in Italia 12 Associazioni fondiari con differenti risultati operativi. Queste esperienze, nel complesso positive, hanno indicato una possibile via da percorrere per affrontare il problema dello spopolamento montano e collinare e per la tutela, in quei territori, del settore produttivo primario.

L'Associazione fondiaria è una libera associazione fra i Proprietari dei terreni delle zone interessate, eventualmente, ma non necessariamente, patrocinata dal Comune. Le finalità sono il recupero funzionale delle superfici, la loro valorizzazione ambientale, e paesaggistica, a favore del multiuso del territorio.

Introdurre l'Associazione fondiaria nel sistema legislativo nazionale, quale strumento coordinato e istituzionalizzato, è un importante strumento di semplificazione, concreto e immediato.

Articolo ...

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese agricole nei Comuni montani)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese agricole nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese agricole nei comuni totalmente montani attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto co Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:
 - a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
 - b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
 - c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
 - d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
 - e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.»

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa prevede la concessione di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto a copertura delle spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali nel campo

agricolo operanti sul territorio dei comuni montani, al fine di incentivare gli investimenti nei territori considerati.

Articolo ...

(Piano di settore della filiera castanicola)

1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano di settore della filiera castanicola, di seguito denominato "Piano".

2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli Piani di sviluppo rurale. Esso individua prioritariamente gli interventi volti a promuovere e favorire il recupero delle attività di coltivazione, la prevenzione dell'abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto e cedui, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani, nonché volti ad incentivare lo sviluppo di una filiera sostenibile, integrata, competitiva, e multifunzionale sia dal punto di vista produttivo che ambientale, a definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale volte a valorizzare la filiera castanicola e i suoi prodotti, nonché a realizzare un coordinamento strategico della ricerca nel settore.

3. Il Piano ha durata triennale.

In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, il Piano prevede la realizzazione di interventi di valorizzazione della filiera castanicola che favoriscano:

- a) l'utilizzo razionale di nuove tecniche colturali valutando caso per caso quelle tradizionali, in funzione della presenza di impianti tradizionali o storici o di impianti innovativi e intensivi;
- b) il miglioramento genetico dei prodotti;
- c) l'ammodernamento degli impianti;
- d) l'attuazione di progetti integrati di filiera;
- f) il miglioramento della filiera vivaistica.

Articolo ...

(Fondo per la promozione della filiera castanicola)

1. I castanicoltori possono richiedere la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per le seguenti finalità:

- a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura;
- b) interventi di recupero e di ripristino dell'attività di coltivazione nei castagneti;
- c) interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;

d) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 purché approvati dalla Regione o dall'Ente regionale competente o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole.

3. Con decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede alla ripartizione del Fondo per la promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo.

3. Le regioni destinatarie delle risorse ripartite disciplinano, assicurando l'invarianza dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano nonché di assegnazione dei contributi. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. . Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per il 2025 e 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Articolo ...

(Incentivi alle pluriattività)

1. I coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 30.000.000 per ogni anno.

2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo- forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla

valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quale la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a euro 500.000 per anno.

Motivazione

Occorre dare la piena possibilità ai Comuni montani italiani di acquistare beni e servizi da parte di aziende locali del proprio territorio. Con le gare al massimo ribasso le piccole imprese edili, idrauliche, elettricisti, ma anche alimentari, non riescono a partecipare.

Occorre a proposito ricordare l'importanza dell'articolo 17 della legge 97/1994 recante "Nuove disposizioni per le zone montane":

Articolo ...

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

- g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
 - h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
 - i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
 - l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.»

Relazione illustrativa

La presente proposta mira a definire la disciplina dei servizi ecosistemici-ambientali, riprendendo la delega al Governo prevista per la prima volta nell'articolo 70 della legge n. 221/2015 ma rimasta inattuata

Articolo ...

(Promozione degli accordi di foresta e del razionamento fondiario agricolo e forestale)

1. Il Ministero del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'ambito della normativa relativa agli accordi di Foresta previsti dall'articolo 35 bis del Decreto legge numero 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni con legge numero 108 del 29 luglio 2021, in collaborazione con gli enti locali, le province, le unioni montane, le associazioni di categoria più rappresentative operanti nel settore agricolo, agrosilvopastorale, della lavorazione del legno, le associazioni inerenti i proprietari dei boschi e i rappresentanti delle aree protette e dei parchi naturali regionali, favorisce l'adozione degli accordi di foresta e promuove, per facilitarne l'attuazione, patti territoriali di cooperazione e collaborazione per lo sviluppo della filiera del legno, che promuovano i seguenti aspetti:

- a) semplificazione burocratica ed amministrativa per le aziende operanti nel settore del legno;
- b) valorizzazione della filiera corta e della lavorazione del legno con materia prima locale;
- c) sviluppo della conoscenza reciproca del settore e del mercato del legno;
- d) sostegno alla formazione professionale;
- e) promozione dell'innovazione e della sostenibilità ambientale del comparto del legno;
- f) accordi tra proprietari/gestori del bosco e produttori di energia per la valorizzazione del patrimonio boschivo in chiave energetica;
- g) protocolli per la riduzione del frazionamento fondiario.

2. Tali patti hanno una durata non inferiore al triennio, rinnovabili previo accordo congiunto tra gli enti firmatari.
3. La Regione promuove da parte degli enti locali la progettazione e la realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo e forestale ai fini del miglioramento fondiario, anche tramite piani di razionalizzazione fondiaria.
4. Le aree comprese nel piano sono assegnate, a titolo di proprietà o di affitto, agli imprenditori agricoli mediante forma a evidenza pubblica. Il soggetto attuatore può stabilire, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, forme di incentivo a favore degli imprenditori agricoli assegnatari, anche mediante riduzione dei costi delle aree assegnate agli stessi.
5. Per i terreni dello Stato, delle Province e dei Comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto numero 215 del 13 febbraio 1933 (Nuove norme per la bonifica integrale). Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente nazionale in materia di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nell'ipotesi in cui il fondo non sia di dimensioni così ridotte da determinare il ricorso alle misure disciplinate dal presente articolo.
6. I terreni rientranti nei piani di cui al comma 3 sono considerati unità indivisibili per venti anni dal momento di efficacia del piano di razionalizzazione fondiaria e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere trascritto o iscritto nei pubblici registri immobiliari a cura dei soggetti attuatori.
14. I terreni oggetto di interventi legati devono, successivamente alle operazioni di recupero, essere mantenuti a fini agricoli e forestali o per lo svolgimento di attività zootecniche o di colture legnose montane, per un periodo di almeno sei annate agrarie a far data dal giorno successivo alla data dell'ultimo intervento effettuato. Laddove l'impegno di mantenimento non sia assunto da alcun soggetto titolare, resta in obbligo del soggetto operatore di assumerne l'impegno di mantenimento, ma è fatta comunque salva la sua facoltà di cedere l'idoneità a presentare domanda di incentivo ad altro soggetto, imprenditore agricolo, che autonomamente assume l'impegno stesso.

Articolo ...

(Valorizzazione della filiera del legno e dei suoi cascami)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, sostengono le attività selvicolturali e agrosilvopastorali quale strumento fondamentale per la tutela, salvaguardia e gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale e del territorio, nonché quale fattore di sviluppo economico e sociale dei comuni montani.
2. Sulla base del «principio dell'uso a cascata del legno», i comuni favoriscono sul territorio la creazione e il consolidamento delle centrali di teleriscaldamento a biomassa, promuovendo la gestione attiva del patrimonio forestale locale e la concertazione tra i diversi utilizzatori di legname e dei sottoprodotti da esso derivati.

3. I comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale la dizione: «Comune teleriscaldato a biomassa legnosa vergine» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

Articolo ...

(Sistemazione strade agrosilvopastorali)

Si reputa necessario togliere vincoli di larghezza, pendenze e raggi di curva. La maggior parte delle strade di montagna hanno problemi di scolo e regimazione acque, pavimentazione sconnesse e debellate, muri di sostegno. Si richiede di dare competenza in merito a Comuni, Comunità montane, Unioni montane, d'intesa con le Regioni, per individuare specifiche necessità e regole.

Articolo ...

(Riduzione dell'aliquota IVA su pellet, cippato e legna da ardere e incentivi per la sostituzione di stufe obsolete)

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 98) è soppresso.
2. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 1-octies) è aggiunto il seguente: “1-nonies) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet;”.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.»

Relazione illustrativa

L'emendamento riduce l'aliquota IVA applicata alla legna da ardere e ai prodotti simili non trasformati, esclusi i pellet, inserendoli nella parte II-bis della Tabella A allegata al DPR 633/1972. Tale modifica consentirebbe di applicare l'aliquota ridotta del 5% anziché l'attuale aliquota del 10%.

Articolo ...

(Attività agricola nell'ambito dei Parchi nazionali – Modifiche alla legge n. 394 del 1991)

Gli Enti parco nazionali si impegnano nel sostegno all'imprenditoria in agricoltura e nella silvicoltura. Il Piano per il Parco deve contemplare iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del Parco e nei territori adiacenti; il mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-

silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009; il mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, nel rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico.

Il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali.

Articolo ...

Eliminazione dell'obbligo di ricorrere a notai per la compravendita e la successione di terreni agricoli nei Comuni montani

Si richiede l'eliminazione dell'obbligo di utilizzo di notai per i rogiti notarili relativi a terreni agricoli nei Comuni totalmente e parzialmente montani.

Ai sensi dell'articolo 97 del TUEL è possibile prevedere che tali di compravendita e successione di terreni (fino a 5mila metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore) siano effettuabili davanti a un Segretario comunale, pubblico ufficiale, senza oneri per il cittadino. Da rimuovere le imposte di registrazione e trascrizione.

Tale provvedimento eviterebbe quanto accade da almeno 60 anni: i rogiti non vengono effettuati per questi terreni, in quanto eccessivamente onerosi il notaio e le imposte. I costi a carico del cittadino superano spesso molto il valore stesso del terreno oggetto del provvedimento. I terreni non rogitati restano così indivisi e senza un effettivo proprietario che li gestisce, andando a trasformarsi in breve tempo in incolto.

Deve essere inoltre previsto che vengano azzerati – per i terreni fino a 5mila metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore – i diritti di segreteria di competenza comunale per il rilascio del Certificato di Destinazione urbanistica, da rilasciare su carta semplice.